

Ddl As 1662

Art. 2. (Strumenti di risoluzione alternativa delle controversie) – nuova lettera c-sexies) del comma 1

c-sexies) prevedere che l'amministratore del condominio è legittimato ad attivare, aderire e partecipare a un procedimento di mediazione e prevedere che l'accordo di conciliazione riportato nel verbale o la proposta del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea che delibera con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile e che, in caso di mancata approvazione, la conciliazione si intende non conclusa o la proposta del mediatore non approvata;

Art. 12. (Disposizioni per l'efficienza dei procedimenti civili) – nuova lettera g-novies del comma 1

g-novies) prevedere che il provvedimento cautelare di sospensione dell'esecuzione delle deliberazioni assunte da qualsiasi organo di associazioni, fondazioni, società, ovvero condominio non perde efficacia in caso di estinzione del giudizio, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa; prevedere che i provvedimenti di sospensione delle deliberazioni dell'assemblea condominiale di cui all'art. 1137 del codice civile non perdono efficacia ove non sia successivamente instaurato il giudizio di merito.